

L.R. Piemonte 31-3-2020 n. 7 (Art.1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)

Art. 1 *Incentivi per il rinnovo parco automobilistico.*

1. A partire dal 2020 sono esentate per quattro annualità dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture per trasporto persone ad uso privato di potenza non superiore a 100 kW di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione [\(2\)](#) [\(3\)](#).

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo fiscale.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 12 aprile 2021, n. 7*, a decorrere dal 12 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5, comma 1*, della medesima legge).

[\(3\)](#) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il punto 1, *Delib.G.R. 7 agosto 2020, n. 26-1848*.